

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 25 marzo 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 16/2020

DECRETO “CURA ITALIA”

Con la presente Circolare si prosegue l’analisi delle principali novità introdotte dal D.L. n. 18 del 17.3.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 (Decreto “Cura Italia”). In particolare si richiama l’attenzione dei Signori Clienti su alcune novità in materia di indennità spettante agli esercenti attività economiche e in materia di crediti d’imposta, riservandosi peraltro di riprendere tali argomenti alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. INDENNITA’ SPETTANTE AGLI ESERCENTI ATTIVITA’ ECONOMICHE (art. 27, 28, 29, 30 e 38)

Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto “Cura Italia” riconoscono un’indennità pari a 600 euro, non imponibile ai fini IRPEF, agli esercenti attività economiche in forma autonoma ed ai lavoratori parasubordinati e subordinati.

L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento *ad hoc*.

Con il messaggio n. 1288, pubblicato il 20.3.2020, l’INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

informatiche. Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande non saranno presentate in un “click day”.

Le misure di sostegno gestite dall’INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288 – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Rispetto all’ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.

Poiché l’art. 28 del D.L. 18/2020 esclude dall’indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

obbligatorie “di primo pilastro” e non anche alla gestione integrativa Enasarco; un’interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio.

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di lavoratori autonomi, purché con un reddito contenuto entro determinati limiti.

2. CREDITO DI IMPOSTA DA CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI (art. 55)

L’articolo 55 del Decreto “Cura Italia” introduce nel D.L. n. 34 del 2019 (il cd. “Decreto crescita”) l’art. n. 44-bis in base al quale è possibile convertire in credito di imposta alcune attività per imposte anticipate, consentendo una “spendibilità” finanziaria immediata di tali attività, in luogo del recupero differito ai periodi d’imposta in cui si evidenzieranno imponibili tali da consentirne l’utilizzo.

Nello specifico, le società che entro il 31.12.2020 cedono a titolo oneroso i crediti pecuniari verso debitori inadempienti possono convertire in credito di imposta le attività per imposte anticipate, ancorché non iscritte o non iscrivibili in bilancio, relative:

- alle perdite fiscali riportabili;
- alle eccedenze dell’agevolazione “ACE” (“Aiuto alla Crescita Economica”) ancora nella disponibilità della società,

nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

E’ altresì previsto che:

- i crediti ceduti rilevano entro il limite massimo di 2 miliardi di euro;
- per i soggetti appartenenti a gruppi il limite di cui al punto precedente viene computato con riferimento a tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo medesimo.

E’ importante sottolineare come il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di trasformare in crediti le attività per imposte anticipate anche se non iscritte in bilancio, in quanto non ricorrano i criteri previsti dai principi contabili allo scopo (ragionevole certezza di ottenere in futuro redditi imponibili sufficienti al relativo riassorbimento).

Altro aspetto che dovrebbe incentivare il ricorso alla nuova misura agevolativa è rappresentato dalla

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

disciplina del credito d'imposta: il credito, infatti, non concorre alla formazione del reddito IRES e della base imponibile IRAP, è utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere ceduto a norma degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/73 (procedura, quest'ultima, che consente notevoli semplificazioni, potendo essere attivata con la sola compilazione del quadro RK della dichiarazione) o richiesto a rimborso.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata ad apposita opzione che deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

La trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze "ACE" in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Pertanto dalla stessa data:

- a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite fiscali relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;
- b) non sono utilizzabili le eccedenze "ACE" relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Non beneficiano di tale sostegno economico le cessioni di crediti intercorse tra società legate da rapporti di controllo diretto (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile) o indiretto.

Sono infine esclusi da tale provvedimento le società in accertato stato di dissesto e rischio di dissesto (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 180/2015) oppure in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del Regio Decreto n. 267 del 1942 o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

La Relazione di accompagnamento del Decreto esemplifica il meccanismo chiarendo che, se viene perfezionata la cessione di un credito deteriorato al valore nominale di un miliardo di euro, la base di calcolo del credito è pari a 200 milioni (il 20% del valore nominale stesso) e il credito è pari a 48 milioni. Ciò avviene, secondo la Relazione, "supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%".

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

3. CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

L'articolo 64 del Decreto, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus Covid-19, introduce al comma 1 della disposizione un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Possono quindi beneficiare dell'agevolazione le imprese (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), ma anche i professionisti (in forma individuale o associata).

L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di comprendere meglio l'ambito applicativo dell'agevolazione occorre attendere le disposizioni attuative, demandate a un Decreto Ministeriale (Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020). In tale D.M. saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. L'agevolazione potrebbe, quindi, non essere di natura automatica, essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

4. CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)

L'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il primo elemento da osservare è il fatto che il bonus è riconosciuto in funzione di una specifica categoria catastale (C/1) e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.

Il Decreto non chiarisce peraltro come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

separatamente censito nella categoria C/2. Evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il bonus sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per l'unità immobiliare contraddistinta dalla categoria catastale C/1. Al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, la soluzione dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste proporzionalmente alla rendita catastale e quindi, di conseguenza, calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputata all'unità immobiliare contraddistinta dalla categoria catastale C/1.

Presupposto per l'ottenimento del credito d'imposta è ovviamente la circostanza di essere conduttori in forza di un contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto.

Non pare peraltro necessario che la locazione debba necessariamente essere in corso per tutto il mese; anche un contratto cessato nel corso del mese di marzo dà diritto al credito d'imposta conseguente, facendo riferimento al canone previsto per tale frazione di mensilità.

Non risulta invece chiaro se per usufruire del credito d'imposta il canone di locazione debba essere necessariamente pagato e se quindi spetti anche ai conduttori non in regola con le obbligazioni nei confronti del locatore.

Il secondo comma del richiamato articolo 65 stabilisce che il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11.3.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui per esempio farmacie, parafarmacie, edicole e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La ratio del legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività e quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza.

Tuttavia, dato che il nuovo D.P.C.M. del 22.3.2020 ha sospeso, dal 23 marzo al 3 aprile, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell'Allegato 1 (*cf.* circolare di Studio n. 15/2020), da più parti si auspica che in sede di discussione parlamentare venga riconsiderato l'ambito applicativo dell'agevolazione, che non dovrebbe riguardare soltanto le attività esercitate negli immobili di categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), ma tutte le attività che non hanno potuto svolgere concretamente l'attività, a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Sarebbe inoltre auspicabile un ampliamento della platea dei beneficiari anche con riferimento ai soggetti che esercitavano le attività sospese in forza di un contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda; tali soggetti sarebbero infatti penalizzati, posto che, letteralmente, l'agevolazione riguarderebbe solo gli esercenti attività d'impresa che abbiano stipulato contratti di locazione immobiliare.

Nell'attesa di eventuali modifiche, c'è comunque da rilevare che l'Agenzia delle Entrate, pur senza rilasciare indicazioni in merito alla decorrenza di tale disposizione, con la Risoluzione n. 13/E del 20.3.2020 ha istituito il codice tributo "6914", al fine di poter utilizzare, già a partire dal 25.3.2020 (e quindi anche prima della fine del mese di marzo), il credito d'imposta in compensazione nel modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

